



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 6/2026

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 aprile 2026, la Corte di Appello Federale composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Pasquale Visone	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel reclamo ex art. 35 del Regolamento di Giustizia UITA del 20 febbraio 2026 proposto dai sig.ri Roberto Facheris e Cosimo Briano avente ad oggetto l'impugnazione della decisione del Tribunale Federale del 17 febbraio 2026 (N.R.G. 25/2025), pubblicata in data 19 febbraio 2026, con la quale il Tribunale Federale ha ritenuto *«accertata la contestata responsabilità disciplinare nei confronti degli incolpati per le incolpazioni: di cui al CAPO A) irroga la seguente sanzione: [...] FACHERIS Roberto, la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno giorni dieci; BRIANO Cosimo, la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno giorni dieci; [...] Giorni trenta per il deposito delle motivazioni»*.

FATTO

1.

Con atto trasmesso a questa Corte in data 20 febbraio 2026, i sig.ri Facheris e Briano hanno presentato formale reclamo in appello avverso la sentenza del Tribunale Federale del 17 febbraio 2026 (N.R.G. 25/2025, pubblicata in data 19 febbraio 2026), con la quale il Giudice di primo grado ha accolto l'atto di deferimento presentato dalla Procura Federale nei confronti anche dei sig.ri Facheris e Briano.

Provvedimento del Tribunale Federale che, nell'accogliere le richieste della Procura Federale, ha irrogato una sanzione maggiore rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale stessa; in particolare, a fronte di una richiesta di sospensione di tre mesi da ogni attività sportiva e sociale, il Giudice di primo grado ha



irrogato la maggiore sanzione di sospensione di anni uno e giorni dieci da ogni attività sportiva e sociale per ciascuno degli odierni reclamanti.

In particolare, la Procura Federale, con il proprio atto di deferimento del 24 dicembre 2025, aveva contestato anche ai sig.ri Facheris e Briano la «violazione dell'art.2 [Principio di lealtà] del Codice di Comportamento sportivo del C.O.N.I., dell'art. 10 [Prevenzione dei conflitti di interessi] del Codice di Comportamento Sportivo, art. 10 [circostanze aggravanti] lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, [...] perché nella qualità di membri del Consiglio direttivo, durante la riunione del Consiglio direttivo del TSN di Monza [...] hanno espresso voto favorevole relativamente al punto n.2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto l'attribuzione a loro stessi di un compenso pari ad euro 1.000,00 mensili quale corrispettivo per l'attività di allenatori dagli stessi svolta in palese conflitto d'interessi consentendo, così, il raggiungimento del quorum deliberativo previsto dall'art.26 dello Statuto del TSN Monza e omettendo di prevenire situazioni anche solo apparenti di conflitto con l'interesse sportivo [...]».

Svoltosi il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale, quest'ultimo, con decisione del 17 febbraio 2026 (pubblicata in data 19 febbraio 2026), ha accolto l'atto di deferimento della Procura Federale, irrogando sanzioni maggiori rispetto a quelle richieste dalla stessa Procura Federale.

Così, con reclamo del 20 febbraio 2026 i sig.ri Facheris e Briano hanno proposto appello avverso il richiamato provvedimento del Giudice di primo grado, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: «Si chiede che l'adita Corte Federale di appello: 1. in via cautelare e d'urgenza: sospenda l'esecutività delle sanzioni inflitte ai Sigg.ri Roberto Facheris e Cosimo Briano per i seguenti gravi motivi: fumus boni iuris: l'evidente sproporzione delle pene inflitte per un fatto causato da un errore e/o negligenza; periculum in mora: il grave e irreparabile danno che deriverebbe dall'esecuzione immediata della sanzione. Si evidenzia alla Corte che il Sig.Cosimo Briano è l'attuale Presidente del Tsn Monza con poteri di rappresentanza legale dell'associazione stessa e il Sig.Roberto è l'attuale Vice-Presidente del Tsn Monza con l'incarico da Responsabile dell'attività sportiva. Il Tsn Monza con tale dirigenza ha ottenuto dei risultati sportivi di spicco nei recenti Campionati Italiani ed il destino di giovani promesse del tiro a segno è legato a tali figure istituzionali. Parliamo di un vivaio d'interesse nazionale che va seguito passo passo nelle varie gare federali dislocate in tutta la regione Lombardia oltre che nei raduni federali. Parliamo di ragazzi che lottano per entrare in Nazionale e nei Gruppi sportivi militari e che resterebbero senza il loro allenatore...!»



2. nel merito, annullare o riformare la decisione del Tribunale Federale, revocando o riducendo la sanzione.

Con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese ed onorari e con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria».

La difesa dei reclamanti censura gravemente la decisione assunta dal Giudice di primo grado.

In particolare, osserva la difesa dei sig.ri Facheris e Briano, *«il quadro accusatorio sia stato ingiustamente sovraccaricato da parte del Tribunale Federale di fronte ad un errore commesso da altri (nella direzione delle operazioni di voto) con l'aggravio di non aver tenuto in considerazione l'accordo raggiunto da codesta difesa con la Procura Federale. Non si capiscono quindi, le ragioni che portano alla pesante contestazione oggi in esame sia per l'assenza di dolo che per la sproporzione della sanzione rispetto alla natura dell'evento».*

Sotto un primo aspetto, i reclamanti lamentano un *«error in procedendo, in violazione dell'art.112 c.p.c.»* da parte del Tribunale Federale; nello specifico, ad avviso degli stessi vi sarebbe una *«non corrispondenza tra chiesto e pronunciato»*, dal momento che il Giudice di primo grado *«ha quadruplicato la sanzione richiesta dalla Procura Federale».*

Per altro aspetto, poi, la difesa dei sig.ri Facheris e Briano lamenta un' *«erronea ricostruzione dei fatti»* da parte del Tribunale Federale; in particolare, viene riperso quanto accaduto nel corso della riunione del Consiglio Direttivo dell'8 novembre 2024. In quell'occasione, continuano nell'esposizione i reclamanti, il Presidente del TSN di Monza, il sig. Michele Fasano, non invitò i sig.ri Facheris e Briano dall'astenersi dal votazione che si sarebbe dovuta eseguire per la delibera sui compensi da riconoscere al sig. Facheris (quale "Responsabile dell'attività sportiva") e al sig. Briano (quale "Responsabile dell'attività istituzionale").

Insomma, ad avviso della difesa dei reclamanti, poiché i consiglieri Facheris e Briano erano *«neo-eletti»*, detta circostanza giustificerebbe una loro mancata astensione *«poiché del tutto ignari circa il contegno da assumere in tale circostanza vista la loro inesperienza in campo consiliare. Tra l'altro su tale circostanza non ebbero a lamentarsi, in apertura della votazione, neanche i 3 Consiglieri che espressero voto contrario ai compensi ossia la Di Noia, lo Zaninelli e il Brambilla».*



Sotto un diverso profilo, la difesa dei sig.ri Facheris e Briano censura la decisione del Giudice di primo grado in quanto, a suo mero dire, non si sarebbe svolta una *«corretta applicazione della “c.d. prova di resistenza”»*.

In particolare, osservano i reclamanti, *«il Tribunale Federale non avrebbe proceduto alla concreta “valutazione” delle ragioni adottate dalla odierna difesa circa l’irregolarità procedurale avvenuta nella seduta dell’8/11/2024. Vero e’ che la delibera assunta sui compensi dei Sigg.ri Roberto Facheris e Cosimo Briano resiste alla “c.d. prova di resistenza” con l’eliminazione dell’errore (formale e/o procedurale) sottraendo quel voto (rispettivamente su ciascun compenso da deliberare) del Facheris prima e del Briano a seguire, ottenendo in entrambi i casi la maggioranza. Nella riunione in esame i voti contrari sul compenso del Facheris Roberto furono 3 (Di Noia, Brambilla e Zaninelli) a fronte di 3 favorevoli (Fasano, Briano e Palladino). Sulla parità di 3 a 3 il voto del Presidente Fasano vale doppio (come da statuto sezionale)»*.

Ancora.

La difesa dei sig.ri Facheris e Briano contesta la decisione assunta dal Tribunale Federale nel momento in cui viene irrogata la sanzione di un anno e dieci giorni di sospensione ad entrambi i reclamanti.

In particolare, viene considerata *«abnorme»* e *«sproporzionata»* la sanzione inflitta, soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che non vi sarebbe *«dolo»* nella condotta posta in essere dai sig.ri Facheris e Briano.

Anzi, continuano nel proprio ragionamento i reclamanti, dai fatti così come accaduti emergerebbe chiaramente *«una errata direzione delle operazioni di voto” ad opera dallo stesso Presidente del Tsn Monza che ha indotto in errore tutti gli altri Consiglieri, destinati, tra l’altro a ricoprire i loro primi incarichi all’interno di una Sezione di tiro a segno da neo-eletti»*.

Per altro aspetto, i sig.ri Facheris e Briano evidenziano come il Tribunale Federale abbia errato nel contestare tardivo il patteggiamento raggiunto tra gli stessi e la Procura Federale (nello specifico, sospensione di 20 giorni per il sig. Facheris e di 15 giorni per il sig. Briano).



Infatti, osserva la difesa dei reclamanti, *«nella fattispecie l'accordo è intervenuto prima dell'udienza dibattimentale del 16/2/2026 ed ha visto coinvolte la Procura e la Difesa in lunghe trattative circa l'entità della pena da erogare agli incolpati in un lasso temporale minimo (dal 9/2/2026 udienza di mero rinvio al 16/2/2026 udienza di discussione)»*.

Da ultimo, i reclamanti censurano la *«confusione»* in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nel decidere il caso per cui oggi è ancora lite, evidenziando la superficialità con la quale il Tribunale Federale ha assunto la decisione oggi reclamata.

In particolare, *«il Sig. Briano Cosimo non è allenatore e non ricevette il compenso per tale incarico ma quale Responsabile dell'attività istituzionale mentre il Sig. Roberto Facheris è allenatore e in quella riunione ottenne l'incarico da Responsabile dell'attività sportiva unitamente all'incarico da allenatore di carabina»*.

2.

In data 10 marzo 2026 si è svolta la Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare *inaudita altera parte* presentata dai sig. Facheris e Briano.

Il Collegio, all'esito di una prima sommaria deliberazione degli elementi posti a fondamento dell'istanza, nel ritenere che non sussistessero i presupposti per l'accoglimento dell'inibitoria presentata, ha rigettato l'istanza cautelare.

Con il medesimo provvedimento, il Collegio ha fissato l'udienza collegiale di trattazione e discussione per il giorno 26 marzo 2026.

La difesa dei sig.ri Facheris e Briano, con memoria difensiva del 20 marzo 2026, ha ribadito le proprie domande ed eccezioni, insistendo per l'accoglimento del reclamo e per l'ingresso della prova per testi.

In data 26 marzo 2026 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione; era presente da remoto, l'avv. Di Rocco per i sig.ri Facheris e Briano e per la Procura Federale, sempre da remoto, era presente il Procuratore Federale avv. Federico Tosi, il quale ha dichiarato di non aver provveduto al deposito di alcuna memoria difensiva.

La difesa dei reclamanti si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate.



La Procura Federale, nel ribadire che il proprio atto di deferimento sia da considerare fondato, *«in quanto il conflitto di interessi è comunque punito indipendente dalla prova di resistenza»*, osserva come il patteggiamento raggiunto debba essere considerato valido e che, conseguentemente, *«la sentenza di primo grado debba essere riformata in applicazione di tale accordo in quanto il Tribunale Federale ha ritenuto erroneamente tardivo il deposito di tale accordo, che invero era stato raggiunto tempestivamente»*.

Terminata la discussione, la Corte d'Appello Federale ha rinviato il procedimento all'udienza del 14 aprile 2026 per la decisione, assegnando alle parti termine per note sino al 9 aprile 2026.

I sig.ri Facheris e Briano hanno depositato tempestivamente le proprie note autorizzate con le quali hanno confermato e ribadito le proprie tesi e argomentazioni, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

In data 14 aprile 2026 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione, nel corso della quale la difesa dei reclamanti si è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la definizione del procedimento.

La Procura Federale si riporta a quanto dedotto nel corso dell'udienza del 26 marzo 2026, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione.

La Corte d'Appello Federale, dato atto, ha trattenuto il procedimento in decisione.

MOTIVI

Ad avviso della Corte di Appello Federale il reclamo è meritevole di accoglimento nei limiti di cui *infra*.

Il reclamo proposto dai sig.ri Facheris e Briano è, infatti, fondato esclusivamente per quanto attiene il motivo di censura rispetto alla gravità della sanzione irrogata dal Tribunale Federale.

Infatti, a ben vedere, non può davvero cogliere nel segno l'argomentazione difensiva svolta dalla difesa dei reclamanti secondo cui la circostanza che i sig.ri Facheris e Briano fossero Consiglieri *«neo-eletti»* in seno al Consiglio Direttivo del TSN di Monza possa rappresentare una circostanza esimente qualsivoglia loro responsabilità.

Come del resto, a nulla può valere l'ulteriore circostanza secondo cui nel corso del Consiglio Direttivo dell'8 novembre 2024 il sig. Fasano, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, non avrebbe invitato i



diretti interessati ad astenersi dalla partecipazione al voto sulla delibera afferente il compenso da riconoscere agli stessi sig.ri Facheris e Briano.

Infatti, è principio ben consolidato in tutti gli ambiti del diritto (e quello sportivo non fa' eccezione) che *ignorantia legis non excusat*; come noto, la suddetta formula enuncia il principio secondo cui non è consentito sottrarsi al rispetto della legge, adducendo la mancata conoscenza della stessa.

A tal riguardo, ci pare acconcio ricordare quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S. e dal Codice di Comportamento sportivo del CONI.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., rubricato "Doveri", al primo comma prevede espressamente che «[...] *gli affiliati, i loro iscritti e tesserati all'Unione Italiana Tiro a Segno (UITA) sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti, i Provvedimenti, le Decisioni e le Direttive degli Organi ed Organismi centrali e periferici dell'UITA nonché del Codice di Comportamento sportivo emanato dal CONI*».

L'art. 10 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, rubricato "Prevenzione dei conflitti di interessi", prevede al primo comma che «*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate*».

In altri termini, ad avviso del Collegio sarebbe stato sufficiente per i sig.ri Facheris e Briano avere ben in mente quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S. (e, quindi, poi anche di quanto disposto ex art. 10 del Codice di Comportamento sportivo del CONI) per evitare di incorrere nella condotta accertata dalla Procura Federale che, seppur censurabile, sicuramente non legittima una sanzione così come irrogata dal Giudice di primo grado.

Non soccorre in aiuto della colpevole, seppur lieve, condotta posta in essere dai sig.ri Facheris e Briano la c.d. "prova di resistenza" che si sarebbe dovuta prendere in considerazione.

La circostanza, infatti, che la delibera assunta dal Consiglio Direttivo sarebbe comunque passata senza i voti degli odierni reclamanti non rappresenta un'esimente della condotta posta in essere dagli stessi.

Insomma, ad avviso del Collegio i sig.ri Facheris e Briano avrebbero senz'altro dovuto astenersi dalla partecipazione al voto afferente i compensi a loro spettanti, perché in quella sede emergeva *ictu oculi* un conflitto di interessi tra gli aventi diritto al voto e la decisione che si sarebbe assunta con l'esercizio del voto stesso da parte dei diretti interessati.



Il Collegio, poi, non ritiene fondata l'ulteriore eccezione sollevata dalla difesa dei reclamanti, e condivisa dalla Procura Federale, con riferimento all'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nel ritenere tardivo il patteggiamento raggiunto tra le parti.

Sul punto, il Collegio ritiene di condividere quanto osservato e statuito dal Tribunale Federale.

Il patteggiamento è senz'altro tardivo, dal momento che è stato richiesto e raggiunto solo dopo la prima udienza che si è tenuta in data 9 febbraio 2026. La disposizione di cui all'art. 34, lettera B, comma 1, del Regolamento di Giustizia UITA, infatti, non lascia spazio ad alcun dubbio: *«anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura»*.

L'udienza del 9 febbraio 2026, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dei sig.ri Facheris e Briano (ad avviso dei reclamanti si è trattata di un'«*udienza di mero rinvio*»), ha visto svolgersi ampia e complessa discussione tra le parti, nel corso della quale si sono affrontati tutti i temi afferenti il deferimento della Procura Federale.

Quindi, per utilizzare gli stessi termini della difesa dei reclamanti, propri del processo penale, l'udienza del 9 febbraio 2026 è stata una vera e propria «*udienza dibattimentale*», svolta la quale non era più possibile ricorrere all'istituto del patteggiamento.

Accertata, quindi, la colpevole condotta (seppur lieve) dei sig.ri Facheris e Briano e la tardività del patteggiamento raggiunto tra gli stessi e la Procura Federale, ad avviso del Collegio la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado appare senz'altro eccessiva.

Il Collegio ritiene che la condotta assunta dagli odierni reclamanti nel corso del Consiglio Direttivo dell'8 novembre 2024 sia stata posta in essere in assenza di alcun intendimento doloso volto a violare le disposizioni regolamentari.

A ben vedere, il comportamento dei sig.ri Facheris e Briano, seppur deprecabile perché oggettivamente posto in essere in evidente conflitto di interessi, non appare così grave da poter determinare una responsabilità disciplinare che possa giustificare l'applicazione di una sanzione così come comminata dal Tribunale Federale (un anno e dieci giorni di sospensione).

I reclamanti hanno senz'altro e colpevolmente violato quanto statuito ex art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia UITA e, in considerazione di quanto disposto ex art. 7, comma 2 lettera c, del



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Regolamento di Giustizia UITA, il Collegio ritiene congruo sanzionare la condotta dei sig.ri Facheris e Briano con la sospensione di mesi due da ogni attività sportiva e sociale.

Sulla scorta di quanto precede, il reclamo proposto dai sig.ri Roberto Facheris e Cosimo Briano è meritevole di accoglimento, limitatamente alla sanzione irrogata dal Tribunale Federale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale

- accoglie parzialmente il reclamo proposto dai sig.ri Roberto Facheris e Cosimo Briano avverso la decisione del Tribunale Federale del 17 febbraio 2026 (N.R.G. 25/2025, pubblicata in data 19 febbraio 2026) e, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale Federale, irroga la seguente sanzione:

- Roberto Facheris: sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi due;
- Cosimo Briano; sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi due.

- spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla difesa dei sig.ri Facheris e Briano, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 15 aprile 2026

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Pasquale Visone

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Michele Girardi